



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

N.I. 27/2017

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 5 Luglio 2017

Oggetto: Nuova disciplina delle prestazioni occasionali (Legge n° 96 del 21.06.17)

Vi inoltriamo la nota informativa redatta dal nostro Consulente, Dr. Adriano Manazza.

Il documento aggiorna in merito alla nuova disciplina delle prestazioni occasionali, sostitutiva del lavoro accessorio ormai abrogato.

Le disposizioni interessano i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato, le famiglie e le pubbliche amministrazioni e configurano un regime normativo sostitutivo rispetto a quello dei voucher (che tuttavia saranno spendibili fino a tutto il prossimo 31 dicembre 2017).

Si rilevi, inoltre, che la piattaforma telematica INPS, necessaria per il varo del nuovo istituto, sarà resa attiva non prima del prossimo 10 luglio.

Stante le richieste di informazioni che ci sono pervenute, segnaliamo il tema alle aziende PMI che, rientrando in questi regimi, ritengano di avvalersi di questo importante provvedimento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

comelab@comufficio.it

**COMITATO
Co Me LAB**
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

Aderente a

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Premio E-proc





Nota Informativa a cura del Dott. A. Manazza

Oggetto: Nuova disciplina delle prestazioni occasionali (Legge n.96 del 21 giugno 2017)

In data 21 giugno 2017 è stata approvata la legge n.96 di riforma della disciplina delle prestazioni occasionali, sostitutiva del lavoro accessorio abrogato con il precedente DL n. 25 del 17.03.2017.

In sintesi, le principali novità riguardano i seguenti punti:

1) Condizioni per l'applicazione - non possono utilizzare le nuove norme:

a) i datori di lavoro con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o in ogni caso quelli appartenenti al settore edile (o settori affini) o che effettuano prestazioni in appalto/subappalto;
b) i soggetti prestatori con cui il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

2) gli utilizzatori (datori) dovranno effettuare una preventiva registrazione sul portale telematico INPS ed acquistare un libretto di famiglia nominativo (per le famiglie) ovvero stipulare un contratto di prestazione occasionale (per le imprese e la PA).

La piattaforma informatica gestita dall'INPS supporterà le operazioni di accreditamento, di erogazione dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori di lavoro attraverso un sistema di pagamento elettronico. L'INPS pertanto provvederà a pagare direttamente il prestatore entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

Le amministrazioni pubbliche potranno inoltre utilizzare le prestazioni occasionali in relazione ad eventi sociali, culturali, sportivi o per situazioni temporanee eccezionali, di calamità o di emergenza.

3) Gli importi massimi erogabili o incassabili annualmente saranno i seguenti:

- a. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei datori, 5.000 euro;
- b. per ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei prestatori, 5.000 euro;
- c. per le prestazioni intercorrenti tra lo stesso datore e lo stesso prestatore 2.500 euro.

Gli importi sopra esposti devono essere considerati al netto dei contributi Inps (gestione separata) e dei premi assicurativi Inail applicabili, mentre sono esenti da imposizione fiscale Irpef (pertanto non dovrà più essere applicata la ritenuta di acconto del 20%).

Va rilevato che i compensi erogati per prestazioni di lavoro occasionali (non domestiche) rese da soggetti titolari di pensione di vecchiaia o invalidità ovvero giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi ovvero persone disoccupate ovvero percettori di prestazioni integrative del reddito o integrative del salario potranno essere computati nella misura del 75% del loro importo ai fini dei limiti sopra esposti (quindi i limiti a) e b) salgono a 6.666,67 euro ed il limite c) a 3.333,33 euro netti).



4) Per le imprese e la PA il contratto di prestazione occasionale deve prevedere una misura minima oraria del compenso pari a 9 euro (tranne che nel settore agricolo) e sono a carico del datore di lavoro sia la contribuzione INPS alla gestione separata nella misura del 33% che il premio INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5%.

Il datore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (attraverso la piattaforma informatica INPS o attraverso i servizi di contact center) una dichiarazione contenente i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e termine prestazione, il compenso pattuito (che dovrà essere non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata).

Il prestatore riceverà contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o e-mail.

5) Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo, l'utilizzatore sarà tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione trasmessa entro i tre giorni successivi; in mancanza l'INPS provvederà al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

In caso di superamento da parte di un datore di lavoro dei limiti di importo sopra elencati, oppure nel caso di prestazioni di durata complessiva superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno, il rapporto si trasformerà automaticamente in lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, invece, si applicherà la sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulterà accertata la violazione.